



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.3.2009
COM(2009) 124 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio che impone un dazio definitivo anti-dumping per quanto riguarda le importazioni di cavi di acciaio originari, tra l'altro, dell'India

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (d'ora in poi "regolamento di base") per quanto riguarda le importazioni di cavi di acciaio originari, tra l'altro, dell'India.

Contesto generale

La proposta allegata si inserisce nel contesto dell'attuazione del regolamento di base e risulta da un'inchiesta realizzata conformemente ai requisiti di merito e di procedura ivi definiti.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le misure attualmente applicate nei confronti delle importazioni di cavi di acciaio originari, tra l'altro, dell'India, sono quelle imposte dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio.

Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non applicabile.

Consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto

Consultazione delle parti interessate

Le parti interessate alla procedura hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante l'inchiesta, conformemente alle disposizioni del regolamento di base.

Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta allegata risulta dall'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione d'impatto globale ma contiene un elenco esaustivo delle condizioni da valutare.

Elementi giuridici della proposta

Riassunto delle misure proposte

Il 9 gennaio 2008, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato ad un esame del dumping per quanto riguarda un produttore esportatore di cavi di acciaio originari, tra l'altro, dell'India.

L'inchiesta ha mostrato che il margine di dumping del produttore esportatore interessato era negativo. Il dazio antidumping imposto su tali importazioni dovrebbe pertanto essere abrogato.

Si propone quindi che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, che dovrebbe essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro l'8 aprile 2009.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005.

Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva della Comunità. Non si applica pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi:

La forma d'azione è descritta nel regolamento di base sopra indicato e non lascia margini di decisione a livello nazionale.

Le indicazioni relative al modo in cui l'onere amministrativo e finanziario che incombe alla Comunità, ai governi nazionali, alle autorità regionali e locali, agli operatori economici e ai cittadini è limitato e proporzionato all'obiettivo della proposta non sono applicabili.

Scelta degli strumenti

Strumenti della proposta: regolamento.

Il ricorso ad altri strumenti non sarebbe appropriato per i seguenti motivi:

Altri strumenti non sarebbero appropriati nella misura in cui il regolamento di base non prevede altre opzioni.

Incidenza sul bilancio

La proposta non ha un'incidenza sul bilancio comunitario.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio che impone un dazio definitivo anti-dumping per quanto riguarda le importazioni di cavi di acciaio originari, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ (d'ora in poi "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure vigenti

- (1) Nell'agosto 1999, con il regolamento (CE) n. 1796/1999² (d'ora in poi "l'inchiesta iniziale"), il Consiglio ha imposto un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio (d'ora in poi "il prodotto in questione") originarie, tra l'altro, dell'India (d'ora in poi "il paese interessato"). Il tasso del dazio definitivo applicabile ai prodotti fabbricati da Usha Martin Limited ("UML") è stato fissato al 23,8%.
- (2) Con la decisione 1999/572/CE³, la Commissione ha accettato un impegno relativo al prezzo da parte di UML ed ha di conseguenza esentato dal dazio anti-dumping definitivo sopra menzionato le importazioni originarie dell'India del prodotto in questione, fabbricato da UML e coperto dall'impegno.
- (3) Nel novembre 2005, in seguito ad una revisione in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso, mediante il regolamento (CE) n. 1858/2005⁴, che le misure anti-dumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, dell'India, dovevano essere mantenute (d'ora in poi "l'inchiesta in vista della scadenza").

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1

² GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1

³ GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63

⁴ GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1

- (4) Nel gennaio 2006, con il regolamento (CE) n. 121/2006⁵, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1858/2005 in seguito a una violazione dell'impegno sopra indicato relativo al prezzo e, con decisione 2006/38/CE⁶, la Commissione ha ritirato la sua accettazione dell'impegno.

2. Domanda di riesame intermedio

- (5) Nel 2007, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (d'ora in poi "il riesame intermedio"). La domanda, vertente unicamente sull'esame del dumping, è stata presentata da UML (d'ora in poi "la richiedente"). La richiedente sosteneva che i suoi prezzi all'esportazione verso la Comunità erano aumentati a un ritmo maggiore dei prezzi praticati in India, come confermava la diminuzione del margine di dumping. La richiedente sosteneva inoltre che le circostanze che erano all'origine delle misure istituite erano cambiate e che tale cambiamento era di natura permanente.
- (6) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, vertente unicamente sull'esame del dumping per quanto riguarda la richiedente. Il 9 gennaio 2008, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed ha avviato un'inchiesta.

3. Parti interessate dall'inchiesta

- (7) La Commissione ha ufficialmente informato il produttore esportatore richiedente, le autorità del paese esportatore e l'organismo che rappresenta i produttori della Comunità, il comitato di collegamento dell'Unione dell'industria europea di trefoli e cavi d'acciaio ("EWRIS") dell'apertura di un riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro i termini stabiliti dall'avviso di apertura. Tutte le parti interessate che l'hanno richiesto e hanno dimostrato che esistevano motivi particolari per essere ascoltate, lo sono state.

4. Questionari e visite di verifica

- (8) UML e le società con le quali è collegata hanno ricevuto questionari e hanno tutte risposto entro i termini previsti. La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'analisi ed ha effettuato visite di verifica dei locali delle seguenti società:
- a) in India
 - Usha Martin Limited ("UML"), Ranchi
 - b) negli Emirati arabi uniti (UAE)

⁵ GU L 22 del 26.1.2006, pag. 1

⁶ GU L 22 del 26.1.2006, pag. 54

- Brunton Wolf Wire Ropes FZCo, Dubai
- c) nel Regno Unito
- Usha Martin UK Ltd. ("UMUK"), Worksop

5. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (9) L'inchiesta ha coperto il periodo dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007 (d'ora in poi "il periodo di riesame").

B. PRODOTTO IN QUESTIONE E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in questione

- (10) Il prodotto oggetto del riesame intermedio parziale è comunemente definito cavo di acciaio ed è lo stesso prodotto definito nell'inchiesta iniziale e nell'inchiesta in previsione della scadenza in base alle quali sono state imposte le misure attualmente in vigore. Si tratta di cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari dell'India (d'ora in poi "il prodotto in questione"), che rientrano attualmente nei codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.

2. Prodotto simile

- (11) Si è constatato che i cavi di acciaio prodotti da UML e venduti sul mercato interno indiano presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali e sono destinati agli stessi usi di quelli esportati da UML verso la Comunità. Questi prodotti sono pertanto considerati come simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (12) Per una corretta comprensione del prodotto in questione e del prodotto simile, è opportuno ricordare che il procedimento di fabbricazione del cavo d'acciaio consiste nel chiudere un certo numero di trefoli d'acciaio composti a loro volta da un fascio di fili d'acciaio (vergelle). È prassi comune nell'ambito delle inchieste definire numeri di controllo del prodotto (d'ora in poi gli "NCP") che tengono in considerazione le caratteristiche dettagliate del prodotto, al fine di differenziare i vari tipi di prodotti fabbricati e venduti dal produttore esportatore sul mercato interno del paese interessato e quelli esportati verso la Comunità.
- (13) I produttori comunitari hanno sostenuto che gli NCP proposti per il calcolo del dumping non prendevano in considerazione due elementi essenziali, vale a dire il tipo di anima e la resistenza alla trazione del filo utilizzato.
- (14) Tuttavia, per il calcolo del margine di dumping di UML, gli NCP sono stati determinati in funzione del sistema di codificazione specifico dei prodotti della società, al fine di garantire che le caratteristiche fisiche dei prodotti venduti sul mercato interno fossero comparabili a quelle dei prodotti esportati verso la Comunità.
- (15) In considerazione di quanto precede, non si è ritenuto necessario modificare gli NCP e l'argomento è stato quindi respinto.

- (16) Il richiedente ha sostenuto che tipi di prodotti molto simili dovrebbero essere inseriti nel confronto tra i tipi di prodotti esportati e quelli venduti sul mercato interno, tenuto conto delle differenze che si affermavano minime nel diametro del cavo, come la disposizione dei fili nel trefolo, il numero di trefoli in funzione delle combinazioni trefolo/filo, o nelle caratteristiche del filo, come la differenza tra filo galvanizzato e non galvanizzato.
- (17) Si è ritenuto tuttavia che l'inchiesta riguardante le circostanze di cui si sosteneva il cambiamento dovesse essere realizzata seguendo per quanto possibile gli stessi parametri delle inchieste precedenti. Inoltre, l'esame dell'argomento ha mostrato che le potenziali ripercussioni sui risultati dell'inchiesta erano trascurabili. L'argomento è stato quindi respinto.

C. DUMPING

1. Valore normale

- (18) Per determinare il valore normale, si è analizzato in primo luogo se le vendite interne totali del prodotto simile da parte di UML fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite all'esportazione verso la Comunità. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne sono state considerate rappresentative quando il loro volume totale equivaleva almeno al 5% del volume totale delle vendite all'esportazione verso la Comunità. Si è constatato che tutte le vendite di UML sul mercato interno configuravano volumi rappresentativi.
- (19) Sono stati successivamente identificati i tipi del prodotto in questione venduti nel mercato interno da UML che risultavano essere identici o direttamente comparabili a quelli esportati verso la Comunità.
- (20) Per ciascun tipo di prodotto venduto da UML sul mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo esportato verso la Comunità, si è stabilito se le vendite interne erano sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (21) Si è inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potevano essere considerate come effettuate nel corso di operazioni commerciali normali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinato, per ciascun tipo di prodotto in questione nel corso del periodo di riesame, la proporzione di vendite con margine di profitto a clienti indipendenti sul mercato interno.
- (22) Quando più dell'80% del volume delle vendite interne di un tipo di prodotto sono state realizzate a prezzi superiori ai costi unitari, vale a dire ad un prezzo di vendita medio del tipo di prodotto in questione uguale o superiore al suo costo medio di produzione, il valore normale corrispondeva al prezzo medio dell'insieme delle vendite interne del tipo di prodotto in questione, essendo irrilevante la circostanza che tali vendite abbiano o no generato profitti.
- (23) Quando meno dell'80% del volume delle vendite interne del tipo di prodotto sono state realizzate a prezzi superiori ai costi unitari, il valore normale corrispondeva al prezzo

di vendita medio ponderato delle transazioni realizzate a prezzi uguali o superiori ai costi unitari dei tipi di prodotti in questione.

- (24) Quando tutte le transazioni di un certo tipo di prodotto erano effettuate in perdita sul mercato interno, questo tipo di prodotto non era considerato come venduto nel corso di operazioni commerciali normali e il valore normale doveva pertanto essere valutato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (25) Nei casi in cui era opportuno determinare i valori normali, tale determinazione è stata effettuata conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, vale a dire sulla base del costo di produzione del tipo di prodotto in questione, maggiorato dell'importo corrispondente alle spese di vendita, alle spese amministrative e alle altre spese generali, e di un ragionevole margine di profitto. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese di vendita, spese amministrative e altre spese generali e al margine di profitto erano calcolati in base alla media delle spese di vendita, delle spese amministrative e di altre spese generali e del margine di profitto delle vendite del prodotto simile nel corso di operazioni commerciali normali.

2. Prezzi all'esportazione

- (26) Quando il prodotto in questione era esportato a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o da pagare.
- (27) Quando le vendite sono state realizzate con l'intermediazione di un importatore o di un commerciante collegati, il prezzo all'esportazione preso in considerazione è stato il prezzo alla rivendita di questo importatore o commerciante a clienti indipendenti nella Comunità. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali, nonché del margine di profitto realizzato dall'importatore collegato nella Comunità nel corso del periodo di riesame. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto del trasporto terrestre e marittimo, delle spese assicurative, dei costi di movimentazione e d'imballaggio, dei costi del credito e dei dazi d'importazione, che sono stati tutti detratti dal prezzo alla rivendita per ottenere una base franco fabbrica.

3. Confronto

- (28) Il valore normale medio è stato confrontato al prezzo all'esportazione medio per ciascun tipo di prodotto in questione, a livello franco fabbrica e nella stessa fase commerciale. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e al fine di garantire un confronto corretto, sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto degli sconti, del trasporto terrestre e marittimo, delle spese di assicurazione, dei costi di movimentazione e d'imballaggio e dei costi del credito, che sono stati tutti detratti dai prezzi all'esportazione per ottenere una base franco fabbrica.
- (29) Per quanto riguarda le esportazioni a società collegate, UML ha richiesto un adeguamento, a titolo del livello commerciale, tra le vendite interne ai commercianti e

le vendite all'esportazione alle società collegate a UML, motivando con il fatto che esisteva da tempo un rapporto commerciale con entrambi.

- (30) L'inchiesta ha tuttavia permesso di constatare che in caso di rivendita gli importatori collegati erano semplici intermediari tra UML e i clienti comunitari non collegati. Il confronto tra le vendite interne a commercianti e utilizzatori finali e la rivendita all'esportazione alla stessa categoria di clienti nella Comunità non è pertanto influenzata dal livello commerciale degli intermediari. La domanda è stata quindi respinta.
- (31) UML ha presentato un'altra domanda di adeguamento concernente l'evoluzione sfavorevole dei tassi di cambio dell'euro, del dollaro e della sterlina rispetto alla rupia indiana nel corso del periodo di riesame. La domanda è stata respinta poiché questa tendenza non è stata considerata permanente ed anche perché, ad eccezione delle vendite dirette in euro a clienti non collegati nella Comunità, l'adeguamento richiesto riguardava i prezzi di trasferimento alle società collegate.

4. Margine di dumping

- (32) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, un margine di dumping è stato calcolato confrontando il valore normale medio ponderato e il prezzo all'esportazione medio ponderato.
- (33) Conformemente alle condizioni sopra descritte, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto è stato confrontato al prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo di prodotto in questione corrispondente, nella stessa fase commerciale.
- (34) Espresso quale percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, il margine di dumping era del 2,6% per le vendite dirette a società non collegate nella Comunità nel corso del periodo di riesame, e di -3,9% per le vendite mediante società collegate, vale a dire un margine di dumping globale negativo pari a -2,8%

D. CARATTERE PERMANENTE DEL CAMBIO DI CIRCOSTANZE

- (35) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è esaminato se il cambio di circostanze constatato poteva ragionevolmente essere considerato permanente.
- (36) L'inchiesta ha mostrato che dopo il riesame in previsione della scadenza delle misure, UML aveva ristrutturato significativamente e soprattutto diversificato la sua produzione ed aveva ampliato la sua rete mondiale di vendita. Ciò non ha d'altro canto posto particolari problemi durante l'inchiesta poiché il sistema di registrazione del gruppo garantisce una totale tracciabilità del prodotto, dalla fabbricazione alla vendita.
- (37) I produttori comunitari hanno sostenuto che UML esportava trefoli e cavi d'acciaio originari dell'India verso la Comunità mediante i suoi produttori collegati del Regno Unito e degli Emirati arabi uniti, modificando in tal modo l'origine dei cavi di acciaio venduti sul mercato comunitario.
- (38) Tenuto conto dell'affermazione sopra citata e a fini di esaustività, l'inchiesta ha riguardato anche le varie transazioni del gruppo e la trasformazione dei trefoli in cavi

d'acciaio da parte dei produttori collegati a UML nel Regno Unito e negli Emirati arabi uniti. Si è constatato che tali transazioni non influenzavano i risultati dell'inchiesta.

- (39) Per quanto riguarda il produttore collegato a UML negli Emirati arabi uniti, si è constatato che nel corso del periodo di riesame esso non aveva esportato verso la Comunità cavi d'acciaio acquistati a UML in India. Tutte le sue transazioni commerciali sono state verificate e riguardavano tutti destinatari del resto del mondo.
- (40) Per quanto riguarda la trasformazione dei trefoli in cavi d'acciaio, si è constatato che tale trasformazione era importante in entrambi i produttori collegati.
- (41) Come indicato nel considerando 36, il gruppo Usha Martin ha ristrutturato e diversificato la sua produzione. Tale gruppo produce cavi d'acciaio non solo in India ma anche negli altri siti di produzione nel mondo. Il gruppo continua a fare investimenti di ampliamento e di produttività in India, ma tende simultaneamente a diventare un attore mondiale che investe in tutte le parti del mondo, compresa la Comunità.
- (42) È inoltre utile notare che, secondo Eurostat, i prezzi medi dei cavi d'acciaio originari dell'India esportati verso la Comunità tendono ad aumentare a partire dal 2004. Effettivamente l'aumento dei prezzi medi è stato più evidente per le importazioni provenienti dall'India che per le importazioni mondiali.
- (43) Tenuto conto di quanto precede e in caso di abrogazione del dazio anti dumping vigente per UML, non si prevedono aumenti delle importazioni di cavi d'acciaio, né il ripresentarsi nella Comunità di importazioni in regime di dumping di cavi d'acciaio originari dell'India.
- (44) Si ritiene pertanto che le circostanze che hanno portato all'apertura del presente riesame non dovrebbero in un futuro prossimo evolvere in modo tale da inficiare le conclusioni dell'attuale riesame. I cambiamenti constatati devono pertanto essere considerati come permanenti.

E. MISURE ANTI DUMPING

- (45) Risulta da quanto precede che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e alla luce delle conclusioni dell'inchiesta, vale a dire in mancanza di dumping nel corso del periodo di riesame e dal momento che nulla indica che vi sia un rischio di un ripresentarsi del dumping in futuro, è opportuno abrogare le misure anti dumping imposte alle importazioni di cavi d'acciaio originarie dell'India per quanto riguarda UML.
- (46) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali, sulle basi delle quali si è stabilito di raccomandare l'abrogazione del dazio anti dumping in vigore sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie dell'India per quanto riguarda UML, e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.
- (47) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di far conoscere il loro punto di vista. Tali punti di vista non sono stati tuttavia tali da comportare una modifica delle precedenti conclusioni.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio è modificata come segue per quanto riguarda Usha Martin Limited:

Paese	Società	Tasso del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
India	Usha Martin Limited 2A, Shakespeare Sarani Kolkata 700 071, Bengala occidentale, India	0	8613

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]